



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 15/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69407 del registro di segreteria,
proposto da:

D. S., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, c.f. OMISSIS,
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Davide Lo
Giudice, presso il cui studio, sito a Canicattì in viale Regina Elena n.
60, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato
ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28
c.g.c.:

avvocatodavidelogiudice@avvocatiagrigento.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a
Roma in viale del Moro n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura
in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente

domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici

dell'Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle

comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;

resistente

Il 14 gennaio 2025, la causa è stata discussa e decisa con sentenza

a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, D. S. ha convenuto

in giudizio l'INPS, per ottenere la corresponsione degli arretrati della

pensione rivalutata, dovuti a seguito del riconoscimento dell'invalidità

per causa di servizio (tab. A, ctg. 7), a far data dal 2.5.2013, oltre

interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo e con vittoria

di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore

antistatario.

A sostegno della domanda, ha dedotto d'aver prestato servizio

presso l'Arma dei Carabinieri e di essere stato posto in quiescenza in

data 2.5.2013; d'aver immediatamente inoltrato la domanda di

pensione privilegiata al Comando dell'Arma, su supporto cartaceo (ex

art. 2 del DPR n. 461/2001); che, il 21.9.2018, l'Arma inviata all'INPS

la prevista documentazione; che, dopo diversi solleciti, egli si

rivolgeva ad un patronato e, il 22.4.2020, ripresentava la domanda in

via telematica; che, il 29.4.2020, il Comando Carabinieri Sicilia

inviava all'INPS copia telematica della domanda del 2.5.2013; che l'istanza veniva accolta dall'INPS con decreto del 21.5.2020 e con decorrenza dal 1° maggio 2013; che, con lo stesso decreto, l'Ente stabiliva che il pagamento degli arretrati sarebbe avvenuto dal 1° maggio 2020, ma di fatto non vi provvedeva, sull'assunto che le domande sarebbero proponibili solo in via telematica e che, qualora la proposizione avvenga oltre due anni dal momento del sorgere del diritto, il pagamento della pensione dovrebbe aver luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; che però il diritto sarebbe stato riconosciuto dopo la visita all'Ospedale Militare del 24.4.2018, sicché la domanda sarebbe stata per l'appunto tempestivamente proposta entro i due anni dal sorgere del diritto; che l'INPS non accoglieva comunque la domanda e non corrispondeva nemmeno gli arretrati.

A parere del ricorrente, la condotta dell'Istituto sarebbe illegittima, in quanto la domanda sarebbe stata presentata all'unico organo legittimato a provvedere (il Comando dell'Arma dei Carabinieri), mentre l'intervento dell'INPS sarebbe stato logicamente successivo all'avvenuto riconoscimento della causa di servizio; pertanto, a nulla rileverebbe la presentazione della domanda su supporto cartaceo invece che in via telematica, anche perché, richiesto ed ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la domanda di pensione privilegiata potrebbe essere presentata dopo la cessazione dal lavoro, senza limiti di tempo, in virtù del principio dell'imprescrittibilità del diritto a pensione. In ogni caso, un errore di

carattere meramente formale nella compilazione della domanda non potrebbe pregiudicare l'ottenimento della prestazione, mentre per la data si dovrebbe tener conto della presentazione della domanda al primo ufficio.

A parere del procuratore, ne conseguirebbe il diritto del ricorrente a percepire tutti gli arretrati della pensione privilegiata a far data dal 2 maggio 2013, oltre interessi e rivalutazione.

La domanda giudiziale, previa diffida, era stata originariamente proposta al Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del lavoro, ma con la sentenza n. 3193/2023 era stato dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in favore della Corte dei conti.

Pertanto, nel riassumere il giudizio, il ricorrente ha chiesto di condannare l'INPS a corrispondergli tutte le mensilità arretrate della pensione, rivalutata a seguito del riconoscimento della causa di servizio, a decorrere dal 2 maggio 2013 o dalla diversa data ritenuta di giustizia.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha dedotto d'aver proceduto alla riliquidazione della prestazione, con la determina n. PA012020923016; ha chiarito che, ai sensi del D.L. n. 78/2010, la domanda avrebbe dovuto essere proposta esclusivamente in via telematica già dal 1° febbraio 2013, mentre nel caso in esame il ricorrente avrebbe inoltrato l'istanza su supporto cartaceo, proponendo quella telematica solo in data 2.4.2020. Per questa ragione, in sede di liquidazione, sarebbe stato applicato il criterio di

cui all'art. 191 del DPP n. 1092/73, ovverosia il calcolo degli arretrati

non dall'istanza originaria, ma dal primo giorno del mese successivo

alla data di presentazione della domanda in via telematica.

Di contro, la domanda del 2 maggio 2013 non costituirebbe una vera

e propria istanza di riconoscimento di causa di servizio, ma una mera

domanda di pensione indirizzata all'Amministrazione datoriale, avente

ad oggetto il pagamento dell'anticipo del decimo. L'istanza sarebbe

pervenuta dopo oltre cinque anni e non rispetterebbe i requisiti di

legge, ma sarebbe stata ugualmente presa in considerazione in virtù

dell'orientamento giurisprudenziale più favorevole al ricorrente;

pertanto, con la determina n. PA012020923016, si sarebbe

comunque proceduto al pagamento degli arretrati dal 22 aprile 2015,

dunque per il quinquennio anteriore alla data della domanda

telematica.

Per queste ragioni, l'INPS ha concluso per la declaratoria di

cessazione della materia del contendere, per la parte della pretesa

non andata prescritta, mentre per la parte rimanente ha eccepito la

prescrizione degli arretrati per tutto il periodo anteriore al quinquennio

rispetto alla presentazione della domanda telematica. Infatti,

l'avverarsi della condizione di procedibilità, costituita dalla

presentazione della domanda in via telematica, renderebbe

procedibile l'istanza irritualmente presentata su supporto cartaceo,

ma non influirebbe sugli effetti del decorso del tempo sui ratei, in

quanto già dal deposito della domanda cartacea il pensionato

potrebbe presentare la domanda telematica e, quindi, potrebbe far

valere il diritto. Peraltro, la trasmissione della domanda da un'amministrazione all'altra non potrebbe costituire un valido atto interruttivo della prescrizione.

Ne conseguirebbe che la prestazione sarebbe stata correttamente liquidata per il quinquennio anteriore alla domanda telematica, senza applicazione dell'art. 191.

L'INPS ha concluso, pertanto, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere per il dovuto a far data dal 22.4.2015 e per la prescrizione per i ratei anteriori, con ogni conseguenza in punto di spese di lite.

Con memoria del 3.1.2025, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione, sul cedolino del mese di ottobre 2024, degli arretrati dovuti per il periodo successivo al 22.4.2015. Sotto questo profilo, si è dunque associato alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma ha comunque insistito per la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale. Quanto agli arretrati maturati sino al 22.4.2015, ha contestato l'eccezione di prescrizione, deducendo che il termine non potrebbe decorrere prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione sia portato a conoscenza dell'interessato, in quanto fino a quel momento non sarebbe possibile far valere il diritto alla percezione dei ratei.

All'udienza di discussione del 14 gennaio 2025, il difensore del ricorrente si è riportato alle conclusioni rassegnate con la memoria del 3.1.2025, mentre il procuratore dell'INPS si è riportato agli atti.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

A seguito dell'intervenuta riliquidazione della pensione, del pagamento degli arretrati per il periodo successivo al 22.4.2015 e del conseguente sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente *in parte qua*, dev'essere dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere.

La figura della cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, *id est* l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese apprestate dal convenuto (*ex multis*, v. Cass., sent. n. 6676/2015).

Nel caso in esame, come dedotto e documentato dall'INPS con la memoria di costituzione e come attestato dallo stesso ricorrente, non sussiste più l'interesse ad agire per le somme dovute a far data dal 22.4.2015, in quanto il versamento delle somme riliquidate è stato effettuato sul cedolino per il mese di ottobre del 2024.

Ne consegue la cessazione parziale della materia del contendere.

Per quel che concerne le somme dovute fino al 22.4.2015, l'INPS ha invece dato atto di non poter procedere al versamento, sull'assunto

che sarebbero cadute in prescrizione. A suo parere, infatti, l'unica domanda valida sarebbe quella presentata in via telematica il 22.4.2020, sicché le somme maturate oltre i cinque anni antecedenti sarebbero divenute prescritte.

Per il ricorrente, di contro, la prescrizione non sarebbe maturata giacché il *dies a quo* dovrebbe essere individuato nel momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero sia dal giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione viene portato a conoscenza dell'interessato.

La domanda, sotto questo profilo, è fondata.

E' pacifico che, secondo la giurisprudenza contabile, dal tenore del comma 5 dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010 si desume che *"il legislatore, nel rimettere ad INPS, la possibilità di "definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici", non prevede alcuna "sanzione" per l'ipotesi che la domanda dell'interessato sia presentata in modo asseritamente difforme da quanto INPS abbia poi provveduto a definire nel rispetto del dettato normativo. Né, evidentemente, il legislatore ha rimesso ad INPS il potere di stabilire anche il trattamento sanzionatorio per l'ipotesi di presentazione di domanda "irregolare" rispetto ai termini e alle modalità da esso previsti. In costanza di tale situazione, l'interpretazione secundum legem che può predicarsi delle circolari INPS (in particolare, del punto 2 della circolare INPS n. 131/2012) restituisce il significato, conservativo delle medesime, per cui, regolarizzata la forma telematica, diviene procedibile – con attitudine a produrre effetti ora per allora – lo*

scrutinio e l'istruttoria della primigenia domanda cartacea" (Sez. Giur.

Sicilia, sent. n. 388/2022; in termini analoghi, Sez. Giur. Sicilia, sent.

n. 917/2021).

In quest'ottica, la proposizione della domanda cartacea all'Amministrazione datoriale non è idonea a far decorrere il termine di prescrizione dei ratei, giacché diversamente l'errore sulla modalità dell'istanza si tradurrebbe in una sorta di sanzione per il pensionato.

Di contro, al fine di individuare il *dies a quo*, occorre prendere in considerazione il comma 5 dell'art. 143 del DPR n. 1092/73, secondo il quale il termine di prescrizione "*non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione*" sia portato "*a conoscenza dell'interessato*".

La norma è coerente con i principi generali in materia di prescrizione e, in particolare, con la disposizione secondo la quale essa non decorre finché il diritto non può esser fatto valere dall'interessato (art. 2935 cod. civ.).

Nel caso di specie, è chiaro che il pensionato non poteva far valere i diritti rivenienti dalla liquidazione della pensione, fino a quando il provvedimento non veniva portato a sua conoscenza, posto che non conosceva né l'*an* e né il *quantum* della riliquidazione, sicché le somme maturate anteriormente al 22.4.2015 non sono cadute in prescrizione.

Ne consegue che l'INPS sarà tenuto a corrispondere al ricorrente tutte le mensilità arretrate della pensione, rivalutata per il riconoscimento della causa di servizio, a far data dal 2 maggio 2013 e

fino al 22 aprile 2015.

Le somme, dovute a titolo di differenze sui ratei arretrati, dovranno essere maggiorate degli interessi legali e, solo per l'ipotesi e per i periodi in cui l'indice di svalutazione vi dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. n. 6/2008/QM; *ex plurimis*, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM; Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).

Le spese seguono la soccombenza e, per la parte oggetto di declaratoria di cessazione della materia del contendere, devono essere liquidate in virtù del c.d. principio della soccombenza virtuale, in quanto il provvedimento di riliquidazione è stato effettivamente assunto non solo in ritardo, ma anche dopo aver ingiustificatamente costretto il ricorrente ad intraprendere la via giudiziale.

In considerazione della modesta entità delle questioni affrontate e della limitata durata del procedimento, le spese devono essere liquidate in complessivi € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da D. S. contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*;

DICHIARA

la cessazione della materia del contendere, limitatamente agli arretrati liquidati a decorrere dal 22 aprile 2015;

ACCOGLIE

per il resto il ricorso e condanna l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, a corrispondere al ricorrente tutte le mensilità arretrate della pensione, rivalutata per il riconoscimento della causa di servizio, a far data dal 2 maggio 2013 e fino al 22 aprile 2015, oltre agli accessori come in parte motiva;

CONDANNA

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 14 gennaio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 14 gennaio 2025

Pubblicata 15 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)